



Direzione Sanità
direzioneA20@regione.piemonte.it

Il Direttore

Data 22.12.2008

Protocollo 40907 /DA /2000

Ai Direttori Generali
Ai Responsabili di Presidio
ospedaliero
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
Ai Referenti dei Centri ISI
delle Aziende Sanitarie piemontesi

Ai Presidi :
Ausiliatrice, Cottolengo,
Gradenigo, San Camillo, Beata
Vergine Consolata

All'Istituto Auxologico di Piancavallo

Alla Fondazione Salvatore Maugeri
di Veruno

Al Centro Ortopedico di quadrante
di Omegna

Ai Legali Rappresentanti
Case di cura private
provvisoriamente / definitivamente
accreditate

Ai Legali Rappresentanti
Strutture sanitarie ambulatoriali
private provvisoriamente /
definitivamente accreditate

Al Ministero della Salute
Direzione Generale per i rapporti
con l'U.E e per i rapporti
internazionali
Dipartimento delle prevenzione e
della comunicazione
c.a. dott.sa M. Paola Di Martino

Al C.S.I. Piemonte

Oggetto: Precisazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e applicazione della comunicazione del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008

*Corso Regina
Margherita 153 bis
10122 – Torino
Tel. 011.432.1529
Fax. 011.432.4110*

La Regione Piemonte, con circolare n. 822-DA2009 del 9.01.2008, ha definito le modalità di assistenza sanitaria ai cittadini comunitari e loro familiari presenti sul territorio regionale in applicazione del D.Lgs 30/2007 e della nota informativa del Ministero della Salute del 3 agosto 2007.

Sulla base delle disposizioni vigenti si riassumono di seguito le condizioni necessarie per l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) e per l'accesso alle cure mediche da parte dei cittadini comunitari:

- Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio. Solo in questo caso l'accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM rilasciata dal Paese di provenienza;
- Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE devono richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e devono essere in possesso dei requisiti indicati nelle sopraccitate circolari.

Considerato che dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP, e a fronte di una significativa presenza di cittadini neo-comunitari sul territorio regionale, alcuni dei quali in condizioni di fragilità sociale e/o in stato di indigenza, si ritiene necessario **garantire adeguata assistenza sanitaria** soprattutto a quelle categorie di comunitari che, non avendo un regolare contratto di lavoro in Italia, non possono essere iscritti al SSR o avere la TEAM. In particolare, secondo le disposizioni vigenti, rimangono esclusi dal diritto di accesso al SSR i cittadini comunitari che si trovano stabilmente sul territorio regionale (soggiorni superiori ai tre mesi) ma non riescono a soddisfare i requisiti previsti dal Dlgs. 30/2007 (vd. Allegato).

Il Ministero della Salute, con nota prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 richiama le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 Costituzione) che sanciscono la tutela del diritto alla salute e il principio solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale. Si fa inoltre riferimento all'art. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente all'estensione ai cittadini comunitari delle disposizioni previste per i cittadini extracomunitari, qualora risultino più favorevoli.

Per tale motivo ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate, coerentemente a quanto disposto dall'art. 35 T.U. 286/1998, e sottolineato dalla comunicazione ministeriale in oggetto, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) tutela sociale della maternità e dell'Interruzione Volontaria della Gravidanza (IVG), a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSR, in applicazione della Legge 29 luglio 1975 n. 405, Legge 22 maggio 1978 n. 194 art. 10, e del Decreto ministeriale 10 settembre 1998;
- b) la tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Tutte le prestazioni saranno, pertanto, erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che riguarda l'eventuale partecipazione alla spesa (TICKET).

Da quanto premesso, i cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l'iscrizione al SSR, ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, possono pertanto accedere ai servizi sanitari regionali. A tal fine le ASL dovranno richiedere l'esibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 DPR n° 445/2000), di domicilio nell'ambito del territorio regionale e di un'altra attestante l'impossibilità momentanea di iscrizione al SSR.

Per le suddette prestazioni le ASL dovranno avere una contabilità separata per le opportune azioni di recupero o negoziazione nei confronti degli Stati competenti. La rendicontazione separata verrà effettuata sulla base di un **codice ENI** (Europeo Non Iscritto) che sostituirà il codice STP, eventualmente già assegnato in precedenza, e verrà attribuito con durata semestrale rinnovabile.

L'**assistenza** per le prestazioni essenziali continuerà ad essere erogata dagli ambulatori STP o nella forma che ogni Direzione aziendale riterrà opportuna.

Si comunica, infine, che il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all'anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSR, ma in possesso di adeguate risorse economiche o iscrizione a corsi di studio, può effettuare **l'iscrizione volontaria al SSR per se' e per gli eventuali familiari a carico, versando il contributo a titolo di partecipazione**, alle stesse condizioni previste dalla Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Salute e dalle Linee Guida della Regione Lazio - DGR n. 2444/2000 per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi.

In questo caso il comunitario è tenuto alla sottoscrizione dell'autocertificazione del reddito ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 45.

Il contributo per l'iscrizione è valido per l'anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

In relazione ai controlli LA4 e L13, previsti nei flussi delle prestazioni C, C2 e F, sono appartate le seguenti modifiche:

LA4 tracciato C e C2 "posizione cittadini ENI nei confronti del pagamento del ticket" i cittadini ENI in qualità di cittadini comunitari nel momento in cui non pagano il ticket con la motivazione di "indigenza" devono essere codificati con codice 4 (non con codice 0 che concerne esclusivamente i cittadini irregolari) nel campo 19 "posizione utente nei confronti del ticket".

La modifica al controllo sarà attiva a decorrere dalle prestazioni erogate dal 1 gennaio 2009;

L13 tracciato C, C2 e F "congruenza anonimato" per le prestazioni erogate o i farmaci distribuiti in assistenza diretta il controllo L13 è ristabilito alla verifica tra nome, cognome e CF anonimo, viene tolto il controllo bloccante sulla tipologia di assistenza della Unità Produttiva.

Verrà verificata - per la sola assistenza ammessa all'anonimato: sert e hiv - la coerenza sull'attività erogata con riferimento alla tipologia di assistenza definita nella UP o nella UOF.

La modifica al controllo è già attiva.

Si invitano i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali ad applicare quanto sopra disposto affinché le prestazioni e le procedure indicate nella presente circolare vengano effettivamente assicurate.

Cordiali saluti

Vittorio Demicheli
(Firmato in originale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Ai sensi dell'art. 46 d.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a il C. F.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalità

.....;

di non avere attualmente i requisiti per la richiesta di iscrizione obbligatoria al SSN e neppure adeguati mezzi di sostentamento tali da consentire l'iscrizione volontaria; di essere tuttavia presente stabilmente (periodo superiore a tre mesi) in **Piemonte**

Il/La sottoscritto/a ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data

Il dichiarante

.....

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante	Dichiarazione presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del documento di identità del dichiarante tipo..... n.....
Luogo e data	Luogo e data
Il Funzionario incaricato	Il Funzionario incaricato